

caso, quando si verrà a fare la discussione sul novero degli impiegati medesimi.

PRESIDENTE. Il deputato Conforti ha facoltà di parlare.

CONFORTI. Le ragioni addotte da quelli che propugnarono la convalidazione dell'elezione del deputato Carlo Rusconi vennero già ampiamente sviluppate; io cercherò di rafforzarle.

L'onorevole Depretis sosteneva una proposizione troppo ricisa ed assoluta, che parmi non possa essere ammessa dalla Camera, qualunque volta voglia tener dietro a' suoi precedenti.

Egli diceva che il principio dell'assimilazione è stato compiutamente respinto. Ora, io dico che la Camera non l'ha respinto, ma lo ha ampiamente accettato. La Camera non poteva respingerlo, perocchè essa doveva risolvere la questione dell'elezione con quell'ampiezza di vedute che si richiede nelle presenti condizioni. Non l'ha respinto, come è stato provato assai bene dall'onorevole deputato Mazza, il quale ha rammentato svariati esempi, i quali dimostrano ad evidenza che la Camera ha ampiamente accettato il principio d'assimilazione.

Agli esempi citati dall'onorevole deputato Mazza io aggiungerò un altro esempio, che certamente non può essere sfuggito all'onorevole Depretis.

La legge elettorale dice che non sono eleggibili i pubblici funzionari ed impiegati regii aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato. Fra le svariate eccezioni a questa regola annovera i consiglieri delle Corti d'appello.

Ora, io ricordo che la Camera dichiarò valida l'elezione del deputato Musumeci, quantunque egli non fosse consigliere d'appello, ma giudice di gran Corte criminale. E perchè? Perchè le istituzioni giudiziali dell'ex-reame delle Due Sicilie sono diverse da quelle dell'Italia settentrionale. Nell'Italia meridionale i giudici di gran Corte criminale rendono un ufficio somigliante a quello dei consiglieri della Corte d'appello. Ma non è men vero che i giudici di gran Corte criminale appartengono ad un corpo separato e distinto da quello della gran Corte civile, ossia Corte d'appello; ma non è men vero che i giudici di gran Corte criminale sono di un grado inferiore a quello di giudici di Corte d'appello.

Quindi è certo che la Camera ammise ampiamente il principio di assimilazione. Nè la Camera poteva fare altrimenti, perocchè, quando si trattava di una piccola parte d'Italia, per cui erasi promulgata la legge elettorale, bisognava essere oltremodo severi ed attenersi alla lettera della legge; ma quando questa piccola parte d'Italia, mercè i plebisciti, si è trasformata in un regno di 22 milioni, il principio di assimilazione era dettato da un'inesorabile necessità.

Nel caso presente poi di che si tratta? Si tratta di vedere se il signor Rusconi, qual segretario generale di un corpo politico e legislativo, sia eleggibile.

Si dice dall'onorevole signor Depretis: sono eleggibili solamente i segretari generali dei Ministeri; ma il signor Rusconi non è segretario generale di Ministero, e però non è eleggibile.

Ma quella legge elettorale aveva riguardo precisamente alle condizioni in cui si trovava il reame settentrionale, e non poteva certamente prevedere il caso di un segretario generale di un altro corpo politico.

Che se, per avventura, il Consiglio di Stato in questione non si volesse riguardare come un corpo politico, il segretario generale si vuole riguardare come consigliere di Stato, giusta la legge del 1831, pubblicata da Carlo Alberto.

Se poi, oltre le condizioni che emanano dalla legge, potes-

sero valere le considerazioni personali, ciascuno di noi deve desiderare che il signor Rusconi, il quale è uno de' più onorandi uomini d'Italia, faccia parte della rappresentanza nazionale.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Depretis.

DEPRETIS. La cedo al signor Bertea.

BERTEA. Io parlo, non in merito della elezione di cui si tratta, ma per fare una riserva alla dichiarazione emessa dal mio amico Mazza circa le ragioni per le quali sono stati ammessi dalla Camera i consiglieri di luogotenenza.

Disse l'onorevole Mazza che i consiglieri di luogotenenza erano stati ammessi o perchè assimilati ai ministri, o perchè assimilati ai segretari generali.

Io intendo di fare su ciò una riserva, perocchè questa questione si dovrà poi ripetere, quando si tratterà di alcune delle elezioni già state ammesse, nell'occasione in cui verrà in discussione il lavoro della Commissione sull'accertamento del numero dei signori deputati impiegati.

Non è esatto il dire che la Camera abbia fatto questa dichiarazione di assimilazione; anzi mi ricordo precisamente che l'onorevole deputato Di Marco sostenne, e con molto fondamento, che i consiglieri di luogotenenza non si potevano considerare come impiegati, ma che partecipavano, direi così, in certa maniera a quel potere sovrano, che era una necessità dello Stato rivoluzionario, dal quale usciva allora il regno di Napoli e di Sicilia.

Io chiedo quindi che s'intenda riservato che la Camera, quando pure si pronunzi per l'ammissione del signor Carlo Rusconi, non intende di approvare la massima che i consiglieri di luogotenenza siano stati ammessi per assimilazione.

PRESIDENTE. Il deputato Depretis ha facoltà di parlare.

DEPRETIS. Mi sarò forse male spiegato, ma certamente io non ho inteso di respingere il principio di assimilazione in modo assoluto; anzi io ricorderò alla Camera che, allorchè presi parte alla discussione sulla verifica dei poteri, io stesso, e credo per primo, volendo tener conto delle condizioni nuove in cui si trova il paese dopo le ultime annessioni, ho detto che non si poteva in via assoluta respingere il principio dell'assimilazione, perchè noi dovevamo, anzichè alla differenza semplicemente nominale, guardare alla somiglianza, e in molti casi all'identità delle funzioni e degli uffici coperti, sotto diverso titolo, in una o in altra parte dello Stato.

Rettificata così l'allegazione dell'onorevole Conforti, dirò che in questo caso non mi pare nemmeno che si possa procedere all'ammissione del signor Rusconi, fondandosi sul principio dell'assimilazione. Infatti, riguardo ai consiglieri di luogotenenza, io mi ricordo benissimo che nella discussione si sostenne da molti che si dovevano ammettere, perchè coprivano un ufficio puramente politico, un ufficio transitorio e temporario, e che non dovevano nemmeno considerarsi come impiegati. Non c'è dunque in questo caso induzione per la parità di trattamento.

Io non ricordo la questione del direttore dei culti signor Nelli, ma mi pare che non si sia fatta discussione nessuna in seno alla Camera intorno a questa questione, e non so se si sia vulnerata. Ora, in questo caso, me lo permetta l'onorevole Mazza, se la questione non fu dibattuta nella Camera, io non posso dar molto peso a questo precedente, che nella sequela delle molte e rapide votazioni sulle elezioni ha potuto passare inosservato.

Nemmeno posso dare importanza all'esempio addottomi dall'onorevole Conforti circa i giudici delle gran Corti criminali delle provincie dell'Italia meridionale. In quel caso è